



Bimestrale del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo
aderente alla A.N.F. Associazione Nazionale Forense

INTERNET: <http://www.edinord.net>
E.MAIL: d&r@edinord.net

Spedizione in a. p. comma 29, art. 2 legge 549/95 Bergamo
numero trentaduesimo - Febbraio 2001

A CHE PUNTO SIAMO?

Quando assunsi la carica di Presidente del Sindacato Provinciale Forense dalle pagine di Diritto e Rovescio indicai le linee programmatiche che era mia intenzione seguire.

Tra l'altro, sostenni che dovevano essere migliorati i rapporti con la Magistratura e quelli con il Consiglio dell'Ordine, e che dovevano essere allacciati quelli (allora inesistenti) con le altre Associazioni forensi bergamasche.

La mia intenzione era chiara: volevo far uscire, con il dialogo e il

confronto, la nostra Associazione da quella situazione di emarginazione nella quale si era venuta a trovare, un po' per sua scelta e un po' perché vi era stata costretta.

Ritenevo e ritengo che l'essere stati e il rimanere chiusi in se era dimostrazione non di forza ma di debolezza. Volevo che il nostro Sindacato non fosse uno scudo per colleghi scontenti ed emarginati ma una associazione aperta a chi aveva intenzione di lavorare per risolvere i problemi della categoria.

Al motto, allora in voga, "Il Sindacato contro il resto del mondo" ho voluto sostituire quello "Il Sindacato con il resto del mondo". Ho voluto sostituire alla politica del muro contro muro quella del dialogo.

È devo dire che su tale linea ho sempre trovato compatto, al mio fianco, tutto il Direttivo, anche se, credo, non tutto il Sindacato.

E ciò dico perché qualcuno ha ritenuto che il comportamento tenuto dalla nostra Associazione abbia fatto perdere alla stessa la sua specificità e, di conseguenza, l'ha tacciato di conformismo.

Il che non è vero: respingo al mittente la critica.

Conformismo è la tendenza ad uniformarsi alle idee prevalenti altrui o alla tradizione ufficiale, ed accettare le stesse senza alcun apporto critico: il che non è mai stato.

Ci siamo sempre confrontati con le tesi degli altri soggetti della giurisdizione, Magistratura da una parte, Istituzione e Associazioni forensi dall'altro.

Quando le stesse coincidevano con le nostre non abbiamo avuto nulla in contrario ad aderirvi, quando non lo erano abbiamo cercato con il dialogo ed il confronto un punto di mediazione e quando non ci siamo riusciti siamo rimasti sulle nostre posizioni.

Non abbiamo mai respinto le idee altrui aprioristicamente per il

solo gusto di respingerle.

Non è con il rifiuto ma con il dialogo, cercando di convincere gli altri della bontà delle proprie tesi, che si salvaguarda la propria specificità.

Non abbiamo mai assunto ingiustificatamente atteggiamenti barricaderi: quando lo abbiamo fatto, e lo abbiamo fatto, è stato solo perché le assicurazioni dateci non sono state mantenute.

Ricordo ad esempio la denuncia delle disfunzioni del nostro Tribunale a seguito del trasloco da Piazza Dante a via Borfuro del Civile, denuncia fatta oltre che con manifesti anche per il tramite dei media locali.

Quando ci è stato chiesto di lasciare la nostra sede e di rinunciare alla gestione parziale del servizio fotocopie (il che avrebbe voluto dire per noi ridimensionare anzi, forse, azzerare la nostra attività) non ci siamo impuntati invocando presunti diritti ma abbiamo cercato e trovato il dialogo per dire che noi vi eravamo, vi eravamo stati, avevamo servito la categoria tutta. E con il dialogo abbiamo salvato la sede e siamo diventati l'unico gestore del servizio delle fotocopie.

Credo che analogo risultato non avremmo

ottenuto se avessimo adottato la politica dello scontro.

Siamo stati ascoltati (ad esempio se il comitato paritetico si riunisce con maggior frequenza, previo invio dell'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, con la verbalizzazione di quanto discusso e con la partecipazione del rappresentante degli Addetti Amministrativi è perché siamo stati ascoltati), siamo divenuti interlocutori privilegiati e della Magistratura e del Consiglio dell'Ordine, abbiamo intrattenuto ottimi rapporti con le altre associazioni forensi.

Tutto ciò mi fa ritenere da un lato di essere riuscito nell'intento che mi ero preposto.

Peraltro altri sintomi (ad esempio mancato successo della nostra lista alle elezioni del Consiglio dell'Ordine) mi fanno pensare il contrario.

Probabilmente il percorso iniziato non è ancora terminato.

Sono stati raggiunti alcuni risultati ma gli stessi sono ancora precari.

Mi auguro che chi mi succederà li vorrà consolidare.

AGEVOLAZIONI

Il Sindacato forense è lieto di comunicare a tutti gli iscritti, senza esclusione dei colleghi non aderenti e comprese le impiegate degli studi legali, che dalla metà del mese di gennaio 2001 è in atto una convenzione con il ristorante "Ciao", di Piazza Vittorio Veneto.

Su semplice presentazione del tesserino dell'Ordine, per gli iscritti, e di copia del tesserino del proprio datore di lavoro, per le impiegate, sarà possibile ottenere lo sconto del 20% sul costo del pranzo e della cena, con esclusione della fascia oraria 12.30-13.45, ove lo sconto sarà del 10%.

Si ringrazia la direzione del ristorante per la disponibilità ed il sig. Incremona che ha segnalato l'esistenza d'analogo convenzione per i dipendenti del Tribunale.

Anche la palestra ATHENA di Via S. Bernardino n. 59 è disponibile a concedere particolari agevolazioni agli avvocati ed ai loro dipendenti: senza bisogno di alcun contratto si potrà frequentare palestra e corsi ai seguenti prezzi scontatissimi:

- un mese L.70.000
- tre mesi L.195.000
- sei mesi L.360.000
- un anno L.660.000

Antonio Maria Galli

PARLIAMO DELL'A.STA.F.

La sigla ASTAF significa Associazione Stampa Forense. L'avvocato, dice giustamente il nostro Presidente Onorario avvocato Guido Scoponi, ha innata l'esigenza di narrare, interpretare e commentare i fatti ed i problemi della giustizia e già alla fine dell'800 nacque "il Monitore dei Tribunali", ma soprattutto nel 1922 ha iniziato le pubblicazioni un coraggioso giornale dal titolo "Battaglie Forensi" che pur in periodo fascista denunciava il cronico disservizio degli affari giudiziari.

Molti avvocati si sentono anche un po' giornalisti ed ecco il fiorire di una sessantina di periodici forensi; da ciò l'esigenza di creare una Associazione che, nata negli anni sessanta a Roma, andò poi in crisi per mancanza di ricambi generazionali, ed è rinata a Rimini, con l'attuale sigla, nel maggio 1990 in occasione dell'Assemblea Nazionale degli Avvocati per iniziativa del suo primo Presidente Aldo Torre e con il patrocinio del C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense) e la sua assemblea costituente si è tenuta a Roma nel 1992 presso la sede della Cassa Nazionale Avvocati che ancora oggi la ospita.

I Presidenti, tutti molto attivi, che si sono succeduti dopo Aldo Torre, sono stati Carlo Petrone, Ascanio Amenduni e l'attuale Mario Rapanà.

Oggi fanno parte del direttivo, oltre al Presidente Rapanà, il suo vice presidente Leonardo Carbone, il past president Ascanio Amenduni, il segretario Marcello Pacifico, Giorgio Fredas, Francesco Paolillo e Sandro Giacomelli ed i probi-viri Guido Scoponi, Remo Danovi, Cosimo D'Arrigo e Franco Giuliano.

Diritto e Rovescio

Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.

Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo - Via Borfuro.

Direttore responsabile: Claudio Gualdi

Direttore: Lucio Piombi

Comitato di Redazione: Pier Enzo Baruffi; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Carlo Dolci; Antonio Maria Galli.

Collaboratori: Luciano Andreucci; Luca Bay; Ermanno Baldassarre; Ennio Bucci, Mario Giannetta; Dario Marchese; Paolo Monari; Massimiliano Mapelli; Franco Offredi.

N.B. Gli articoli od i comunicati firmati impegnano solo gli autori e rappresentano il loro pensiero personale.

Questo numero è stato stampato in 2300 copie.

E' stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo ed ai praticanti avvocati, iscritti al Sindacato;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare l'indirizzo di qualcuno che lo leggerebbe volentieri ci scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede

Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)

(chiuso in tipografia il 20.01.2001)

Le iniziative più importanti dell'ASTAF sono state il Convegno di Pescara del 1992 ("La formazione e la informazione forense a mezzo delle riviste di dottrina e giurisprudenza" al quale ha partecipato il sottoscritto) il Convegno di Latina del 1998 ("Insieme per smascherare le ipocrisie della giustizia italiana" con la partecipazione di Sergio Zavoli ed al quale era presente per noi l'avvocato Pier Alberto Biressi) e la I^a Consulta Nazionale Avvocati - Giornalisti ("Quando il fine giustifica i media" con la partecipazione del Ministro Diliberto e la presenza per D.R. del suo direttore, dell'avvocato Biressi e del Direttore del "Notiziario" avv. Mario Spinetti).

All'assemblea dell'8 luglio di quest'anno a Roma era ancora presente l'avvocato Biressi per noi ed in quell'occasione è stata presentata la II^a Consulta Nazionale dal titolo "Responsabilità professionale dell'avvocato, del Magistrato e del giornalista" che si è svolta a Catania il 10 e 11 novembre dello scorso anno con la partecipazione e l'intervento del sottoscritto.

La Consulta Nazionale di Catania ha visto la presenza del Ministro degli Interni On.le Bianco, del Presidente Nazionale dell'A.N.M. (Associazione Nazionale Magistrati) Dott. Gennaro, del Presidente dell'Ordine Nazionale Giornalisti dottor Pétrina, del Vice Presidente del C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense) avv. Danovi, del Presidente Camere Penali di Catania avv. Trantino, del Presidente Nazionale Editori dottor Ciancio Sanfilippo, del componente del C.S.M. (Consiglio Superiore della Magistratura) dott. D'Angelo, del Presidente della Cassa Avv. De Tilla, del Presidente O.U.A. (Organismo Unitario dell'Avvocatura) avv. Berti; è stata coordinata dal Presidente ASTAF avv. Rapanà con la collaborazione e la tradizionale splendida ospitalità dell'Ordine locale e del suo Presidente avv. Florio.

Le 3 componenti presenti (avvocati, magistrati e giornalisti) hanno cercato di dimostrare come con i codici di autoregolamentazione, ognuna di esse abbia ferree regole circa la responsabilità di ognuno alle quali attenersi: difficile dimostrarlo per gli avvocati causa la mancanza di unitarietà, pura teoria per i magistrati, estrema severità degli ordini per i giornalisti che hanno insistito sulla inaccettabilità ed iniquità dell'attuale regolamentazione del reato di diffamazione a mezzo stampa nell'ambito del quale, ad esempio, dei magistrati liquidano danni per miliardi a loro colleghi senza possibilità di appello. Una splendida pubblicazione del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti lombardo dottor Franco Abruzzo dal titolo "I doveri del giornalista connessi all'esercizio del diritto di cronaca e di critica" affiancata da una sua dotta relazione fitta di citazioni di leggi e di date, è stata molto apprezzata.

L'ASTAF quindi sta crescendo se è vero, come è vero, che ben 36 testate di periodici giuridici nazionali fanno parte attiva della stessa; è affiancata, in questo suo impegno teso a mettere in contatto i vari avvocati giornalisti, dalla Cassa che soccorre la totale mancanza di flusso economico mettendo a disposizione sede, organizzazione e sostegno; è d'altronde importantissimo che gli sforzi, le esperienze, i problemi che vengono vissuti da ognuna delle testate e dai loro direttori, vengano diffuse, discusse, esaminate e commentate tutti insieme perché ognuno aiuti, suggerisca, critichi ed esprima i propri pareri coralmemente; questo dovrebbe essere lo scopo dell'ASTAF anche se sino ad oggi si è pensato più a diffonderne l'immagine che a raggiungere i fini precipi per i quali, a mio modesto avviso, l'esistenza di questa associazione ha un senso.

Ho già detto nel mio intervento e lo ripeto qui: maggior spazio agli associati se si vogliono raggiungere obiettivi così importanti, ma difficili, come il collegamento con associazioni consorelle in Europa, le promozioni di corsi sulla formazione, la creazione di meccanismi per promuovere quell'unità dell'avvocatura che oggi purtroppo non esiste.

TOTALIZZAZIONE: UNO DEI CENTO MODI PER SOTTRARRE SOLDI ALLE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATIZZATE

La Corte Costituzionale ha introdotto nel nostro sistema previdenziale il diritto alla totalizzazione (v. nota *) dei periodi assicurativi, limitatamente ai casi in cui essa rappresenta l'unica possibilità di accesso alla prestazione pensionistica.

La Corte ha peraltro stabilito che il legislatore possa disciplinare la materia anche in maniera diversa dalla totalizzazione "purché venga comunque evitato che, a causa dell'eccessiva onerosità del sistema, risulti di fatto vanificato il diritto dell'assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi progressi".

Il sen. Michele De Luca, nel suo intervento orale nella seduta del 12 dicembre 2000 ha sostenuto che la "totalizzazione per le gestioni previdenziali interessate e, in particolare, per le Casse privatizzate dei professionisti"

non comporta "alcun costo".

Nella stessa occasione il sen. De Luca ha affermato che "...l'altro istituto di generale applicazione della ricongiunzione esige in alcuni casi esborsi davvero intollerabili. Un dipendente diventato pensionato può essere costretto

anche a sborsare mezzo miliardo di lire per avere una pensione proporzionata al lavoro svolto e ai contributi complessivamente versati".

In uno studio allegato alla relazione della Commissione Bilancio del Senato si quantificano gli oneri della totalizzazione per l'INPS (fra minori entrate e maggiori esborsi) in circa 2000 miliardi.

Le citazioni di cui sopra dimostrano con ogni evidenza (ed è solo l'acume del sen. De Luca che non lo percepisce) che il sistema della totalizzazione comporta oneri molto alti: ad esempio quelli che consentono di risparmiare mezzo miliardo al "lavoratore dipendente diventato pensionato".

Chi si accollerà questi oneri? E' evidente che quanto non verrà versato dai lavoratori che usufruiscono della totalizzazione, verrà corrisposto dalle gestioni

interessate, che sottrarranno agli associati una parte dei loro contributi.

Si può discutere sull'equità del sistema delle ricongiunzioni. Ma non si può consentire a un cittadino, obbligato in linea teorica a versare mezzo miliardo per costituire all'ente previdenziale la "riserva matematica" (la provvista di una somma di denaro pari a quella che, con le dovute rivalutazioni, verrà corrisposta all'assicurato al momento della pensione), di non farlo e di ottenere la pensione come se lo avesse versato.

Non si sono ancora effettuati calcoli precisi per le gestioni delle Casse privatizzate. Ma se è vero che la totalizzazione prevede che gli oneri vengano distribuiti fra le varie gestioni previdenziali secondo il principio del 'pro rata', è anche necessario rilevare

che l'art. 71 della Finanziaria impone all'ultima gestione di adeguare il trattamento globale al minimo pensionistico da essa corrisposto. Il che fa presumere con qualche fondatezza che le Casse privatizzate, ovvio approdo di molti lavoratori dipendenti, specie statali, saranno

POLIZZA GRANDI INTERVENTI

TUTTI GLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA FORENSE RICEVERANNO NEI PROSSIMI GIORNI LA POLIZZA MALATTIE STIPULATA CON LE ASSICURAZIONI GENERALI. IL PREMIO DOVUTO DAGLI ISCRITTI È A CARICO DELLA CASSA MENTRE LA COPERTURA POTRÀ ESSERE ESTESA AI FAMILIARI CONVIVENTI CON IL VERSAMENTO DI L. 120.000 PER OGNI ASSICURATO SUPPLETTIVO.

PREVIDENZA INTEGRATIVA

SI STANNO CONCLUDENDO LE FORMALITÀ PER LA CREAZIONE DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA DEGLI AVVOCATI. SI INVITANO I COLLEGHI A NON STIPULARE POLIZZE SENZA PRIMA AVER VALUTATO LE PROPOSTE CHE LA CASSA DI PREVIDENZA COMUNICHERÀ AL PIÙ PRESTO.

I NOSTRI DELEGATI CARLO DOLCI E RAIMONDO MASCALI SONO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

gravate da oneri assolutamente insopportabili per i loro bilanci.

E fra le Casse privatizzate la più penalizzata sarà la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, perché il mancato limite di età per l'iscrizione all'Ordine forense ne fa il traguardo finale di tutti i laureati in legge dipendenti statali o privati. E sono tanti.

Carlo Dolci
(delegato alla Cassa)

* (Possibilità di corrispondere la pensione anche a coloro che non hanno raggiunto il minimo di anni di contribuzione nelle gestioni previdenziali a cui sono stati iscritti durante la loro vita lavorativa)

Avvocati nel terzo millennio

“*Vassene il tempo e l'uom non se ne avvede*” dice il nostro sommo poeta che, pur quando compone versi didascalici, perviene a vertici d'arte irraggiungibili.

Nonostante le accese diatribe di dodici mesi orsono, sono tra coloro che reputano che solo ora siamo veramente entrati nel nuovo millennio, una meta che nei ruggenti e focosi anni dell'adolescenza mi appariva lontanissima. Eppure sono passati decenni con la velocità di un fulmine.

In uno dei primi giorni di questo nuovo anno mi son trovato nel Palazzo di Giustizia, completamente deserto. Nessun collega, uffici silenziosi, pochi gli addetti e in tale pace l'ho percorso un po' dappertutto, rimembrando nostalgicamente luoghi e persone di un tempo. Anche se ormai la ex Pretura di via Borfuro è diventata parte integrante del nostro iter professionale (peraltro sede poco adeguata al prestigio della funzione civile) tuttavia per me, il sito degli affetti e delle rimembranze resta quello di Piazza Dante e credo che sia uno dei più bei Tribunali del Nordovest. La linea è geometrica ed austera i fregi corposi, ma non invadenti e splendidi è il portale su Piazza della Libertà affiancato dalle semicolonne a

fasce, mentre superbo è l'accesso su Piazza Dante. Dalla scalinata esterna, tra le due statue della Jus e della Lex, ci si affaccia con un colpo d'occhio straordinario (avendo ai lati la Camera di Commercio e la Banca d'Italia e di fronte il porticato del Sentierone) sullo Spiazzo con al centro la stupenda fontana, ultimo retaggio delle antiche strutture colà esistenti.

L'interno è tutto da ammirare, anche se all'entrata vi è quello sbarramento "armiscopeico", dettato da necessità di sicurezza, che impedisce di apprezzare la struttura architettonica con il colonnato e le due rampe di scale ai lati della porta della Corte di Assise. Questa aula è un vero e proprio teatro che ha per palcoscenico il gran bancone dei giudici dietro al quale, nella parete leggermente concava, sfolgora l'affresco del Galizzi, una avvincente opera pittorica che difficilmente si trova in altri "templi" del diritto. E d'altra parte che cosa è un processo se non una rappresentazione della azioni degli uomini, dei loro sentimenti e passioni, delle loro ire e miserie, afflizioni e gioie, della vita insomma.

Passeggiando per i corridoi mi son sovvenuti volti indimenticabili dei cancellieri quali Barca, Gagliardini, Arena, Ferrichio, Furno e Rossella ed altri. Qua c'era l'ufficio del Giudice Di Prima, là quello del Dr. Uccelli, più avanti lo studio del Presidente Cagnasso. Al piano superiore si trovava il Procuratore Miraglia e i sostituti Battilà e Roberto. Tempi eroici e mitici, come del resto sempre quelli passati, nei quali l'avvocato Biagio Moretti mi ascoltava e guardava con compatimento quando auspicavo di poter sentire, un giorno, sferraglia-

re per le vie dintorno i carri armati sovietici. Si sentivano tuonare nelle aule penali le insuperabili aringhe dei nostri maestri, quando la soluzione del processo risiedeva ancora nella discussione dibattimentale. Ho letto per l'ennesima volta la iscrizione in latino che sovrasta l'ingresso all'Assise e la cui traduzione ha tormentato per anni finché Luciano Pezzotta mi risolse l'arcano facendomi notare che il "Quis" iniziale non è un pronome, ma l'imperativo del verbo *quaerere*.

Nel più assoluto silenzio, vicino al cippo con i nomi dei colleghi caduti per la patria, mentre il milite di guardia era fisso con gli occhi sul video aspettando di poter controllare gli oggetti che passan sul nastro, mi son chiesto, noi avvocati del terzo millennio, chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo.

Chi siamo è presto detto. Poiché l'esistenza è tutta regolata da norme (dallo sbatter di uno straccio di polvere dalla finestra al complicatissimo ingranaggio di un contratto internazionale) noi siamo coloro che operano perché tutto si svolga in conformità delle "regole del gioco", depositari delle aspirazioni di una umanità sballottata dal vortice del quotidiano. E veniamo da

lontano, molto lontano, da quando nelle poleis greche Demostene recitava le sue "Filippiche" e Lisia estendeva le memorabili difese da perorare davanti ai giudici. Ma soprattutto affondiamo le nostre radici nelle orazioni di Ortensio e di Cicerone, di Bruto e di Quintiliano. Comunque da sempre pedine irrinunciabili della giustizia. Se per secoli gli strumenti che abbiamo usato son rimasti, per così dire, immutati, in quanto abbiam vergato fino a ieri di nostro pugno le nostre argomentazioni e consultato con

la lettura i libri, i codici, le sentenze, in questi ultimi anni stiano assistendo a un sommovimento inimmaginabile. Con il computer (ma io a stento digito un fax) si possono attingere in tempo reale le notizie più disparate, mentre persino l'ortografia e la grammatica sono sotto controllo della vigile macchina. È indubbio che si stanno verificando profonde trasformazioni della nostra professione che tende ad assumere connotati non più conciliabili con la figura dell'avvocato artigiano e polivalente.

Nonostante ciò credo che, seppur mutano i mezzi, la nostra funzione di difensori delle libertà rimarrà inalterata. Come quella pavone che non ci consente di andare in pensione e che ci vede avvinti a questo che è il più bel mestiere del mondo fino all'ultimo respiro, memori, per parafrasare il divino verseggiatore, che "*fatti non fummo (foste) a viver come bruti ma per seguire vertute e conoscenza*".

Si avvertono i Soci che è iniziata
la campagna tesseramento per il 2001.
Si invitano pertanto i Soci a voler confermare
la loro adesione.
Queste le quote:

Avvocati	L. 130.000
Praticanti	
Avvocati	L. 40.000

Il sindacato dispone come unica entrata delle
vostre quote e pertanto il vostro contributo è
INDISPENSABILE

Difendiamo la Previdenza Forense

Si prospetta il pericolo di sottrazione di risorse alle Casse private derivante dalla "doppia contribuzione".

Le prospettate modifiche legislative tendenti ad inquadrare il c.d. "popolo del 10% nell'alveo dei lavoratori para-subordinati, anziché in quello dei lavoratori autonomi, costituiscono, se attuate, un ulteriore attacco alle Casse previdenziali private e quindi, in definitiva, ai professionisti, iscritti e contribuenti di tali Enti.

Procedendo per ordine e cercando di rappresentare compiutamente tutti gli aspetti del problema occorre risalire alla originaria normativa che ha istituito l'apposito fondo previdenziale gestito dall'Inps.

Il comma 25 dell'art. 2 della legge 335/95 - concernente la delega al Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma - non può che interpretarsi nel senso che la soggezione dei professionisti alla gestione separata Inps riguarda, giusta la previsione di cui alla lettera d) del comma 25 della stessa legge, **i soli soggetti appartenenti a categorie per le quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a), e cioè attraverso la costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria con riferimento al modello delineato del decreto legislativo.**

Ciò trova Conferma nella "ratio" del comma 26 dell'art. 2 della legge 335/95, che va essenzialmente individuata nell'esigenza di estendere la tutela previdenziale a coloro che, per svolgere attività di lavoro autonomo senza essere iscritti ad alcun Ente risultano privi di ogni tutela previdenziale.

Non v'è dubbio, infatti, che la legge 335/95, in sede di riforma del sistema pensionistico generale, ha inteso estendere la tutela previdenziale a soggetti che prima ne erano privi, nel rispetto e nella concatenazione di tutte le norme, generali e speciali, disciplinanti la materia.

Se le premesse di cui sopra sono esatte, come confermano anche i lavori preparatori della legge 335/95, appare evidente che tutta la decretazione che ne è derivata, tendente, almeno in apparenza, a ricondurre alla gestione separata Inps ogni contribuzione previdenziale derivante da forme, anche sporadiche, di collaborazione coordinata, svolta da professionisti, ancorché iscritti alle Casse private, è incoerente con il sistema e risulta inficiata da fondati sospetti di incostituzionalità.

In base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, confermati da numerose risoluzioni ministeriali e autorevoli pareri di studiosi della materia, si può agevolmente affermare che, ogni qualvolta l'attività di lavoro autonoma richieda le stesse competenze tecniche di cui un professionista si avvale nell'esercizio della propria attività professionale, **la collaborazione coordinata e continuativa costituisce, sotto il profilo dell'inquadramento fiscale e contributivo, un tutt'uno con l'attività professionale, perdendo ogni sua autonoma rilevanza** (c.d. principio "dell'attrazione").

Sulla base di tale principio è stato, ad esempio, più volte specificato dal Ministero delle Finanze che i compensi percepiti da dottori commercialisti e ragionieri, per gli uffici di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, rientrano nell'oggetto proprio della professione.

In definitiva la linea di demarcazione, tra compensi da assoggettare a contribuzione Inps e quelli da assoggettare a contribuzione a favore delle Casse libero-professionali, è costituita non solo dalla natura del compenso, ma anche dal soggetto percettore, anche al di là della sua imputazione in sede di denuncia dei redditi.

Va, quindi, confermato che qualora un compenso percepito da

un professionista iscritto ad una Cassa previdenziale privata possa ritenersi, per sua natura intrinseca, anche indirettamente riconducibile ad attività professionale, intesa in senso lato, il compenso stesso può essere correttamente assoggettato al contributo soggettivo dovuto alla Cassa stessa, senza contravvenire ad alcuna normativa concernente obblighi contributivi nei confronti del fondo speciale Inps, istituito per soggetti non titolari di posizioni previdenziali obbligatorie.

In tale Contesto normativo e interpretativa va collocato il Collegato alla Finanziaria 2000 (in corso di approvazione), il cui testo non può operare uno spostamento delle collaborazioni coordinate da redditi di lavoro autonomo a redditi assimilati al lavoro dipendente.

Non può, pertanto, estendersi in alcun modo la qualificazione di lavoro subordinato agli "uffici di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con e senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni e ad altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa".

Non esistono, infatti, validi motivi per operare un tale spostamento. Ma sussistono, invece, ulteriori ragioni a sostegno dell'esposto ragionamento.

Anzitutto, non vanno sottratte risorse agli Enti previdenziali privati dei professionisti, la cui iscrizione è obbligatoria; il che costituirebbe un ulteriore, ennesimo attacco alla loro autonomia.

I soggetti maggiormente danneggiati da una eventuale revisione della disciplina fiscale delle collaborazioni appaiono proprio i professionisti interessati, che si vedrebbero, diversamente, assottigliare la tutela previdenziale a causa di un assurdo ed illegittimo frazionamento della loro posizione previdenziale con conseguenze anche gravi sull'ammontare delle prestazioni (si pensi ad un professionista vicino all'età pensionabile, costretto a diminuire fortemente il reddito professionale su cui verrà calcolata la sua pensione di professionista per versare inutili contributi, per pochi anni di iscrizione, all'Inps).

Non si capisce, poi, come un diverso scenario previdenziale possa conciliarsi con i principi di cui alla legge n. 45/1990 in tema di ricongiunzione.

Se l'intento del legislatore, esteriorizzato con l'istituto della ricongiunzione, è nel senso di evitare inutili "duplicazioni" di rapporti previdenziali per lo stesso professionista, non si giustificerebbe una prescrizione normativa che, al contrario, imporrebbe all'Amministratore, che sia libero professionista, già con un rapporto previdenziale "di categoria", di iscriversi necessariamente alla Gestione Separata Inps. Sembra un evidente controsenso imporre al professionista di versare i contributi all'Inps per non riconoscerli, poi, nemmeno la facoltà di chiederne la ricongiunzione, non prevista per periodi coincidenti.

In sostanza appare assolutamente inconcepibile voler forzatamente equiparare alcune attività autonome che meglio possono rientrare nello schema del lavoro subordinato (si pensi ai pony-express, ai procacciatori d'affari di agenzie assicurative o immobiliari, ai traduttori o correttori di bozze di riviste e simili) con quelle che tipicamente riguardano la sfera professionale, sia pure in senso lato, e si sviluppano nell'ambito di essa (amministratori e sindaci di società o enti, partecipanti a collegi e commissioni)

Maurizio De Tilla
(Presidente Nazionale della Cassa)

Idee a rovescio

a cura di Bracotone

Ai clienti non affidabili invio parcelle molte contenute. Così se non pagano perdo meno.



In treno viaggio sui regionali (quelli che fermano in tutte le stazioni). A parità di prezzo, sto in treno molto di più.



A Roma, stante l'urgenza, ottengo l'abbreviazione dei termini di comparizione, e l'udienza è fissata a metà luglio. Poi mi arriva l'avviso: "Il Giudice è in ferie, l'udienza è rinviata al 24 ottobre". Non faccio una piega. La giustizia italiana è questa. Mi sarei stupito se tutto fosse andato secondo le prospettive.



Alcuni uffici del Tribunale sono stati spostati in via S. Alessandro.

Ascensore: "Per il piano 4 schiacciare il pulsante 3". Deduco che per il piano 5 dovrò schiacciare il pulsante 1, mentre per il piano 6 il pulsante 8. Ma non faccio una piega. La normalità della giustizia anche nelle piccole cose è la non normalità.



La II Sezione Civile del Tribunale, che sembrava soppressa, è stata ricreata unitamente alla Sezione Fallimentare, e trasferita d'ufficio in via S. Alessandro, mentre la I e la III si trovano ubicate in via Borfuro. Quanto ai nomi dei Giudici si devono consultare gli appositi cartelli. Le complicità continuano.



Alcuni Giudici quando un avvocato sostituisce un collega all'udienza pretendono che la lettera di incarico sia tassata con L. 20.000. Non commento. Rischierei una querela.



Nuove norme e moduli per le iscrizioni a ruolo delle cause e dei decreti ingiuntivi. Avete visto che roba? Pazzesco. Siamo in mano a zùlù, non a governanti. Ma gli zùlù sono migliori. Penso di trasferirmi in Nicaragua (mi piace il nome).



Il codice di procedura civile va semplificato, lo ripeto per l'ennesima volta. Ad esempio la delega deve essere possibile apporla su qualsiasi atto difensivo, con abrogazione dell'art. 83.

E andranno cancellati anche i bestiali articoli 180, 183 e 184, frutto di imbecillità congenita dei nostri legislatori.



Datemi in mano il codice di procedura, e ve ne faccio uno di 100 articoli.



Presidente del Tribunale di Bergamo era, molti molti anni fa, il dr. Giraldi. Non era un gran giurista, ma sapeva far funzionare la giustizia. A volte lo vedevo aggirarsi nel Palazzo. Controllava che i Giudici fossero al lavoro e li richiamava se vedeva avvocati che attendevano nei corridoi. Altri tempi. Altri tempi.



Siamo oberati da leggi e decreti. Proponerei una legge siffatta. Non può il Parlamento emanare più di tre leggi al mese. Ad ogni nuova legge dovranno essere abrogate dieci leggi vigenti



Per riscuotere L. 380.000 frutto di due esecuzioni mobiliari, la Cancelleria di Treviglio ha preteso marche per L. 42.500. Secondo me sono furti. Quando sarò al governo (a aprile), questi balzelli li farò sparire tutti.



Tot capita tot sententiae. Di tutto capita nelle sentenze.



È possibile che un Giudice legga il giornale intanto che gli avvocati stanno trattando una causa avanti a lui? Sì, è possibile. Dovrei commentare con ingiurie. Ma perché rischiare una querela?



È possibile che un Giudice tratti nel suo gabinetto venti cause contemporaneamente, con gran casino, come si dice? Sì è possibile anche questo. Anzi è la norma. È giustizia questa? Per me no.

È possibile che non si sappia mai per tempo quando le cause vengono rinviate d'ufficio o non si tengono? Sì, è possibile. Anzi è la norma. È giustizia questa? Per me no.



Basta, amici. Mi sono stancato di scrivere e vado a bere un caffè. Arrivederci a presto.

FORSE NON TUTTI SANNO CHE...

Associazionismo, a tutti i livelli, significa anche volontariato, anzi il più delle volte, l'associazione culturale, sportiva o professionale che sia è presente e visibile, al di là degli scopi, unicamente perché più persone sacrificano parte del loro tempo libero per organizzare, attivare e concretizzare le iniziative proprie dell'associazione di appartenenza.

Ne consegue che, secondo i fini e la rilevanza dell'associazione, le relative attività interne ed esterne possono comportare un impegno di taluni iscritti quasi quotidiano, comunque quantitativo, spesso qualitativo: in altre parole, pochi onori e molti (se non sole) oneri, senza tacere delle responsabilità in capo a chi, pubblicamente, rappresenta l'associazione rivestendo incarichi dirigenti e/o decisionali delicati, subendo critiche e censure non sempre gradevoli ed obiettive.

Si pone, pertanto, un problema o meglio delle domande: il volontariato associativo, visti i livelli raggiunti ad esempio nell'avvocatura, deve divenire volontariato professionista? Deve riconoscersi all'associato, che dedica il suo tempo per il conseguimento degli scopi,

una qualifica pari al prestatore d'opera - intellettuale o materiale - con diritti ed obblighi altrettanto determinati? Insomma, è prevedibile (o definibile) una forma professionistica del volontariato specifico, che oggi impone attenzione, preparazione e competenza simili a quelle richieste nel mondo del lavoro?

Se le risposte fossero positive, allora si prenda una associazione professionale, la si doti di strutture e programmi articolati, le si diano scopi da conseguire anche estremamente specialistici, la si ritenga rappresentante di centinaia di associati e di

interessi diffusi, considerandola interlocutrice con le istituzioni nonché impegnata nell'aggiornamento e nella preparazione degli iscritti, le si chiedano interventi, anche politici, efficaci e puntuali sulle questioni e problematiche della categoria, insomma si pretendano dalla stessa presenza, professionalità e risultati.

Quindi si prendano persone, scelte per la serietà e l'affidabilità, per la preparazione e per la disponibilità, si crei un gruppo dirigente a cui affidare la conduzione dell'associazione, si confrontino gli impegni e si richieda loro tempo, studi ed elaborazioni,

NOVITÀ EDITORIALI

Guglielmo Gulotta, "Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico". GIUFFRÈ EDITORE 2000 - Lire 180.000 - p.p. 1384

Nuovo interessante trattato dell'avvocato Gulotta nell'ambito della collana di psicologia giuridica e criminale da lui diretta. L'opera tratta compiutamente il profilo psicologico della prova processuale e dell'ingerenza dell'elemento psichico nelle varie tipologie di processo. Non ultimi per profondità sono gli specifici capitoli dedicati alla vittima dell'illecito, ai minori. Si trova anche una breve ma intensa storia dei processi "medioevali" contro streghe ed animali. Un volume ottimo per la mente e biblioteca di ogni giurista che ami l'approfondimento.

proposte ed iniziative da realizzare, senza distinzioni tra chi ha famiglia ed interessi particolari da coltivare ovvero situazioni lavorative non delegabili, insomma si pretenda da tali persone dedizione, professionalità e risultati. Se le risposte sono negative, significherebbe la fine dell'associazionismo, invero il futuro della rappresentanza delle professioni, perché il volontariato (oggi) è puro e genuino, professionale ma non professionistico, ideale e non mercenario?

Certo che no!

Il nostro Sindacato ed il gruppo diri-

gente non hanno, in questi anni, operato come un'associazione professionistica per presenza, capacità ed impegno? I risultati li giudicheranno gli associati nelle sedi opportune, laddove, tuttavia, non potrà mancare un plauso per chi ha lavorato non solo con entusiasmo, ma soprattutto con la coscienza di attivarsi per una professione migliore, per un'avvocatura sempre più rispondente alle esigenze del millennio, per una giustizia "giusta", senza mai chiedere gratificazioni o premi e con l'augurio che, con tale spirito, chi succederà continui a credere e vivere l'associazionismo forense.

Se l'impegno associativo dovesse quantificarsi, a risorse economiche maggiori corrisponderebbero, correlativamente, risultati sempre più apprezzabili (forse), con il rischio che, in situazioni di precarietà finanziaria, l'attività si paralizzerebbe, divenendo via via inesistente: sconcertante, per ciò inaccettabile, conclusione.

Sono persuaso che la vera differenza non stia nell'istituire figure manageriali di associati chiamati ad incarichi dirigenti - anche potendoselo "permettere" - bensì nella

responsabilità di ciascuno; responsabilità rinvenibile nella consapevolezza di agire per un fine comune condiviso, che prescinde dalla persona che lo persegue per conto e per volontà di altri, perché emanazione della forza sinergica di tutti i sodali. È l'idea stessa di associazione che ci unisce indifferentemente, che ci richiede sforzi, anche impegnativi e gravosi, per un percorso su un "treno lanciato a bomba contro l'ingiustizia" (E. Guccini, La Locomotiva, 1975).

L'Angolo della poesia

a cura di Franco Offredi

"La civiltà dell'uomo è direttamente proporzionata alla sua spiritualità della quale la poesia è massima espressione".

(M.G.)

ELEZIONI 2000

Chi proporrebbe
per la famiglia
un trattamento
con brusca e striglia?
O metterebbe
nel suo programma
poco rispetto
per babbo e mamma?
Nessuno esprime
come opinione:
"noi non vogliamo
l'occupazione;
disuguaglianza
prima di tutto:
abbasso il bello
evviva il brutto!"

*

Suvvia diciamolo,
quanto al promesso,
tutti prometton
più o meno lo stesso.
La par condicio
qualcun propose,
e vogliono tutti
le stesse cose;
che in panorama
sì vago e vario,
vuol dire: tutto,
e il suo contrario.
Siachesia centro,
sinistra o destra,
la stessa t'offrono
ghiotta minestra.
Salute e scuola,
strade, lavoro
avrà la gente
dicon costoro;
infrastrutture,
collegamenti,
stadi, giustizia

divertimenti.
Questo vogliamo, e
che le masse
possano vivere
senza le tasse!

**

Chi mostra i baffi
chi mostra i denti
chi mostra i brufoli,
chi fa altrimenti;
e se qualcosa viene
nascosta,
non è di certo
la facciatosta.
Voci melliflue
roche o infiammate
sparan sul popolo
grandi bordate,
e non c'è tanghero
che poi non goda
mentir dall'etere:
virtù di moda.
Per tutti eguale
e tassativo
c'è un solo ed unico
imperativo;
vinca il disprezzo
per l'avversario;
di giorno, e notte,
e ... fuori orario.

**

Così se in dubbio,
capir non vali
quale sia il peggio
... tra tanti eguali,
caro (e) lettore
non darti pene:
vota facsimile
e spera in bene.

Eugenio Ginoulhiac

ADDIO ALLA TOGA

Non più, Sorella, le mani
frementi Ti cercano, vigile
nelle albe violacee ed insonni
fasciate di tenera luce.

Né più gli omeri ansanti
Ti scuotono con la voce, or
fioca, ignorata e suadente
o coi palpiti violenti del cuore.

Tu giaci, Pura, negletta e deserta
coi cordoli gialli e consunti
come tralci di vite piangente
sulla balza autunnale e ventosa.

Ma un sogno antico Ti desta
dalla polve uguale e leggera
come vitree cascanti corolle la
tiepida brezza d'aprile.

Giustizia novella, solare, serena,
solerte infine T'ascolta,
d'ebbro amore baciata
d'ignoti tapini derisi.

Emidio Panajia

IL TEMPO HA GLI OCCHI MUTI

Il tempo ha gli occhi muti
in sua compagnia sono:
il mare, la vita, il corso delle stelle
il mio cuore che danza con il vento!

Eppure
la mia favola è quel senso di
me che ha il sudario
dei miei inestricabili silenzi.

Mario Giannetta

- Mario Giannetta

IL ROVESCIO DEL DIRITTO

a cura di Proff

Così parlò:... Gambarotta!

Istanza

Chiunque debba fare una richiesta all'Autorità Giudiziaria non può limitarsi a compilare una semplice domanda che verrebbe respinta al mittente senza essere presa in considerazione, ma deve rivolgere un'**istanza**, cioè deve Instare... Colui che presenta e firma l'Istanza diventa, per questo gesto, l'Istante. Per l'Istante il vocabolario dà come definizione "momento brevissimo", dal che si deduce che esistono anche dei momenti lunghi e lunghissimi... Naturalmente l'Istanza, a onta del suo nome, non viene soddisfatta immediatamente. Ci mancherebbe altro. Nell'amministrazione della giustizia la parola "subito" non esiste. Poniamo perciò il caso che l'Istante fosse già avanti negli anni quando instò l'Istanza e che muoia prima che gli venga dato cenno di risposta. Gli subentra, nella tutela dei suoi diritti, il figlio che diventa automaticamente il Figlio dell'Istante, quasi che fosse il frutto di una sveltina... Spesso le Istanze che l'Istante deve instare sono più di una e anzi sono così tante che, messe una sull'altra, raggiungono lo spessore di un libro: abbiamo allora l'*Istant-Book*. Se l'Istante possiede una telecamera portatile e gira un video cassetta da allegare alla sua Istanza, questa diventa un *Istant-Movie*.

Legge stralcio

Si tratta di una legge che viene fatta in fretta e furia per tamponare alla meglio il rischio di fuga dei colpevoli di un reato che il legislatore si era dimenticato di punire... Fabbricare una **Legge Stralcio** si dice Stralciare e l'incaricato della bisogna è detto Stralcione. Per sua natura la **Legge Stralcio** è incompleta e rozza e si deteriora rapidamente, tanto che in un breve volgere di tempo viene messa via, depositandola nell'Ufficio Stralcio, da dove sarà prelevata dallo Stralciovendolo per essere mandata al macero. Di Legge Stralcio in Legge Stralcio passano gli anni e i decenni, in attesa di quella Legge Generale e Perfetta, sempre promessa e mai attuata...

SOTTO LA TOGA, IL SANGUE BOLLE

Giudice della Cassazione accusato di abusi sessuali

Dal quotidiano "Metro" del 25/10/2000:
È questa l'accusa contro un magistrato della Suprema corte che è finito sul registro degli indagati della procura di Roma per violenza sessuale. Il giudice, sessantacinquenne, che fa parte di una delle cinque sezioni civili della Corte, avrebbe molestato per

mesi una funzionaria di cancelleria toccandola e palpeggiandola ripetutamente. La donna, che prima di lavorare in Cassazione aveva diretto un ufficio centrale della procura di Roma, ha raccontato la sua esperienza al sostituto procuratore Nicola Maiorano, titolare dell'indagine. Secondo l'accusa, inoltre, il

giudice avrebbe fatto avance sessuali anche nei confronti di altre due dipendenti della Cassazione. Maiorano, prima di chiedere un eventuale rinvio a giudizio, ha depositato gli atti per dar modo alla difesa di produrre memorie a sua discolpa.

(da "Professione Avvocato")

IL DIRETTORE

Egregio Direttore,

Ti invio copia della mia "Mozione" presentata al Congresso di Catania lo scorso ottobre, per il rinnovo delle cariche dell'Associazione Nazionale Forense del prossimo triennio.

Detta mozione è stata approvata e la dedico ai colleghi che ne hanno consentito la presentazione con la sottoscrizione e la condivisione.

Il sindacalismo forense del prossimo triennio si avvia, dunque, verso una operatività attuativa nuova, più concreta per essere proiettata a cancellare la "inefficienza" di cui è afflitta l'Amministrazione della Giustizia; a riportare il protagonismo del Tema: "funzionalità ed efficienza"; sacro binomio di nobiltà giuridica, di dignità specie quando si difendono gli interessi categoriali dell'avvocatura e generali della utenza, la quale è formata dai cittadini.

Per ultima mia nota, debbo dire di essere convinto che la gran parte della nostra classe ancora non si renda conto che sta scivolando verso l'isolamento ed il danno che ne deriva.

Questo rende più grave la situazione perché più difficile diventa l'operare e l'agire.

Uniti si è forti frammentati no! Si è destinati a subire. Mi auguro che presso gli indifferenti, sia promossa una campagna informativa e di sensibilizzazione a difesa del movimento riformatore auspicato dalla Avvocatura.

Mario Giannetta

MOZIONE

I delegati della Associazione Nazionale Forense - A.N.F, riuniti a Congresso in Catania nei giorni 12 - 13 - 14 e 15 ottobre 2000, nella considerazione che la crisi della "Giustizia" è tutt'ora perdurante e aggravata dalle riforme in atto, ritenuto che la determinata situazione è di danno agli interessi categoriali dell'Avvocatura oltre a quelli dell'utenza, invita gli eligendi - dirigenti dell'A.N.F. all'impegno di perseguire l'obiettivo specifico di restituire al "servizio Giustizia", efficienza e funzionalità, modernizzazione dei codici procedurali, organicità degli stessi, la instaurazione di un processo veloce, capace di dare

all'impegno professionale dell'Avvocatura ed alla utenza, le valenze del "termine ragionevole" di cui all'art. 6 della Convenzione Europea sottoscritta, ratificata e resa esecutiva dall'Italia.

Catania, 14 ottobre 2000

(Avv. Mario Giannetta)

(seguono altre quindici firme)

Grazie, caro Mario, del Tuo prezioso apporto al Congresso Nazionale di Catania ed alla avvocatura in genere; da anni non Ti sei mai discostato dall'importanza di dare dignità alla nostra classe; sei sempre stato un esempio per tutti noi e mi auguro che i giovani, specie i giovani, capiscano l'importanza detta nostra Associazione iscrivendosi al Sindacato.

Caro collega,

leggo con interesse la Vostra rivista ed in particolare gli articoli sulla previdenza dell'amico Carlo Dolci.

Ti unisco un articolo a mia firma sulla doppia contribuzione: cioè su un battaglia previdenziale.

Molti cordiali saluti.

Maurizio De Tilla

Illustre Presidente,

sono onorato della preferenza accordataci e pubblico di buon grado il Suo interessante articolo augurandomi che vorrà ancora privilegiarci con i Suoi scritti, sempre chiari ed illuminanti.

Ella, come Presidente della nostra Cassa, ha in mano il nostro futuro pensionistico e la nostra tranquillità economica nella vecchiaia e ci auguriamo che sappia fare le scelte migliori, gli investimenti più proficui, ma soprattutto che sappia tener lontani i nostri soldi dai Carrozzoni Statali.

Caro Direttore,

ho a lungo esitato (e fremuto) prima di intervenire nella "querelle" che ha contrapposto un G.O.A. a Bracotone, più per solidarietà di specie e per non

RISPONDE

innescare inutili polemiche che per convinzione.

Atteso il trascinarsi della questione, però, ho ritenuto opportuno scrivere qualche riga che spero verrà pubblicata, malgrado il suo contenuto.

Ebbene sì, sono l'altra parte della incretiosa vicenda. Dico incretiosa perché le osservazioni del sempre arguto Bracotone mi



sono parse, questa volta, eccessive e viziate da poca oggettività. Infatti, l'arzilla "sciura" francese allontanata dall'aula d'udienza, forse provata dal lungo viaggio (perché non concederle quest'attenuante), si ergeva, quel dì, ad unico "arbitro" e direttore della causa, intervenendo e rimbrottando ad ogni piè sospinto, zittendo alcuni testi ed "imboccandone" altri, del tutto insensibile ai richiami prima pacati e poi sempre più vibrati del Giudicante, esautorato "de facto" da ogni suo potere dalla chiassosa oratoria e trascinante gestualità della predetta "sciura", Cosa poteva fare alla fine il "povero" magistrato se non invitare la cugina d'oltralpe a lasciare l'aula? credo null'altro, come la notte segue il giorno. Io, di certo, avrei rispedito la parte al mittente molto prima, e, qualora fossi stato suo difensore, avrei fatto tesoro dei (disperati) appelli del vero direttore d'orchestra ad invitare la cliente al rispetto dello spartito, pena l'esclusione dal coro.

Raffaella Sonzogni

L'essere stato costretto visti costretti a rinunciare alla pubblicazione del numero di dicembre scorso per "crisi nummaria" del proprietario della testata, rende l'episodio da Te trattato un pò superato.

Ho gradito comunque il Tuo interessamento al nostro bimestrale che mi auguro possa continuare per il futuro. Ho fatto leggere la Tua missiva a Bracotone che non ha nulla da dire; è solo d'accordo sul "povero magistrato.

NOVITÀ LEGISLATIVE

(a cura dell'Avv. Marco Valerio Santonocito)

- 1) L. 18.08.00 (G.U. 04.09.00 n. 206) norme sul diritto d'autore. Pene detentive per chi copia, vende o duplica CD, cassette o Software.
- 2) D.P.R. 12.07.00 (G.U. 15.09.00 n. 216) Elevazione obbligo di frequenza di attività scolastiche o formative fino ai 18 anni d'età.
- 3) Decreto Ministeriale Lavoro e Previdenza Sociale 15.09.00 (G.U. 22.09.00 n. 222) Assicurazioni obbligatoria contro gli infortuni per le casalinghe per L. 25.000 annue.
- 4) Decreto Ministero Giustizia 04.08.00 n. 261 (G.U. 21.09.00 n. 221) Modifiche alla prova informatica per il concorso in magistratura.
- 5) Decreto Ministeriale Giustizia 27.03.00 n. 264 (G.U. 26.09.00 n. 225) Regola il modo in cui le cancellerie devono tenere i registri cartacei e informatizzati. **Attenzione: Questo decreto di Marzo pubblicato solo adesso spiega anche come gli avvocati possono accedere ai ruoli tenuti dalle cancellerie.**
- 6) Provved. Garante Privacy 20.09.00 (G.U. 30.09.00 n. 229) Autorizzazione a trattare i dati dei propri clienti da parte degli Avvocati. **Attenzione: Si raccomanda di aggiungere sui mandati l'inciso "anche ai sensi dell'art. 10 L. 675/96"**

TUTTI GLI ISCRITTI AL SINDACATO SONO CALDAMENTE INVITATI AD INTERVENIRE ALLA

ASSEMBLEA

DI VENERDÌ 23 FEBBRAIO
ALLE ORE 15 ALL'HOTEL S. MARCO
Nel corso della quale di chiederà:

- 1) l'approvazione del nuovo Statuto
- 2) la revisione del regolamento per le elezioni;
- 3) l'approvazione dei bilanci;
- 4) l'elezione delle nuove cariche Sindacali

**SIATE PUNTUALI E NON
MANCATE**

Creatività misura per ogni esigenza!

CARTELLONISTICA E STRISCIONI
IN PVC E TNT

DECORAZIONI DI
AUTOMEZZI E VETRINE

STAMPE DIGITALI
DI GROSSI FORMATI
PER INTERNI ED ESTERNI

OGGETTISTICA PERSONALIZZATA
DI OGNI GENERE E TIPO

REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET
E PROGETTI MULTIMEDIALI

privati

professionisti

aziende

enti pubblici

agenzie immobiliari

ristoranti

negozi



EDINORD

Editoria & Comunicazione



Direfarestampare

I NEGOZI DI COMUNICAZIONE, GRAFICA E STAMPA

STUDIO GRAFICO

Per la progettazione di marchi, immagine coordinata aziendale ed ogni altra consulenza.

AGENZIA PUBBLICITARIA

Una equipe di professionisti a Vostra disposizione per ogni specifica richiesta. Progetti di comunicazione pubblicitaria ed aziendale.

CENTRO STAMPA DIGITALE

Per soddisfare tutte le richieste di tirature limitate a prezzi competitivi e in tempi brevi di: biglietti da visita, volantini, inviti, menù, depliant, locandine etc.

SUITE BERGAMASQUE OPUS 18

1-Prelude

Trasmissione TV-RAI2 dei primi di gennaio. Un biondina alla guida di un grosso natante sulle coste della Sardegna risponde alle domanda di un giornalista curioso, che vuole sapere se il motoscafo da "un miliardo" glielo ha regalato il padre: "No, no! Questo l'ho comprata con i miei risparmi". A chiarimento aggiunge che ha trent'anni ed è avvocato da quando ne aveva venticinque (complimenti!). L'intervistatore si meraviglia che in cinque anni un giovane professionista possa metter da parte tanto denaro da poter acquistare e mantenere (il pieno di carburante costa circa due milioni) un mostro del genere. Il succo della risposta e il seguente: "Basta avere le amicizie e i clienti giusti. Io, fra l'altro, ho fatto assolvere due accusati d'omicidio". L'intervistatore: "Ma lei sapeva se erano responsabili?" Risposta: "L'avvocato non deve sapere se i clienti sono responsabili. Deve soltanto leggere la carte e distruggere l'accusa con qualche cavillo".

2-Menuet

Nel "Dizionario degli aneddoti" di Fernando Palazzi (ed. Baldini & Castoldi) si legge che Giuseppe II d'Asburgo, protettore-persecutore-ispiratore di Mozart, "Aveva condannato a morte quattro disertori, ma aveva disposto che la sentenza sarebbe stata eseguita solo contro uno di loro, tirato a sorte. Furono portati dei dadi e fu deciso che sarebbe stato giustiziato colui che avesse estratto il numero più basso. L'imperatore assistette all'operazione. Tre dei condannati lanciarono i dadi, mentre il quarto si rifiutò categoricamente di farlo. L'imperatore gli chiese il perché di tale decisione. Il soldato esclamò: "perché è proibito il gioco d'azzardo". La risposta divertì l'imperatore, che concesse la grazia a tutti e quattro".

Morale: solo un imperatore sa utilmen-

te apprezzare una buona battuta; il capo della polizia avrebbe fatto impiccare tutti e quattro.

3-Clair de lune

".. i membri del C.N.F. eletti in seno agli ordini distrettuali, ma proclamati dal Ministero della giustizia non agiscono come mandatarî degli avvocati, i quali liberamente possono scegliere organizzazioni rappresentative private quali ad esempio i sindacati per tutelare i loro interessi economici, ma si collocano in una posizione di autonomia ed indipendenza che consente loro di garantire quella funzione pubblica propria della professione forense" (Rassegna forense n. 3/2000, Le tariffe nell'ordinamento professionale, di Giovambattista Sgromo, pag 538). Ineccepibile affermazione, in linea con tutti i Congressi forensi ordinari e straordinari da Rimini-1 a Maratea.

Buccico, però, ci dice che "La rappresentanza politica si conquista con la forza delle idee e della azioni, non per rescritto normativo". Concetto altrettanto ineccepibile. Ma come la mettiamo con l'originale soluzione adottata dagli avvocati italiani (è Prandstraller che lo afferma e che sostiene la sua innovatività ad estensibilità alle altre libere professioni) di scindere la rappresentanza politica da quella istituzionale?

La lunga "querelle" della rappresentanza è stata infatti risolta affidando al Congresso Forense, eletto dalle assemblee generali degli Ordini, quindi dalla base democratica (potenzialmente 120.000 avvocati), la rappresentanza politica. La stessa viene esercitata tramite un organismo, detto Organismo Unitario dell'Avvocatura (O.U.A.), eletto dal Congresso stesso fra tutti gli avvocati italiani.

Al Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.), eletto dai Consigli dell'ordine su base distrettuale con elezione di

secondo grado, quindi da un numero limitato di colleghi (non più di 1500), ancorché qualificati, viene invece riconosciuta (e non potrebbe non esserlo) la rappresentanza Istituzionale e le funzioni dettate dalla legge, fra le quali spicca con particolare rilievo la funzione giurisdizionale, che mal si coniugherebbe con la rappresentanza politica.

Se qualcuno ha idee forti e capacità di azione politica non sieda sullo scranno del giudice, ma stia in piedi alla Pallacorda.

4-Passepiéd

Le commistioni fra politica e giurisdizione generano sempre situazioni equivoche. Le "sibilanti" accuse di Francesco Saverio Borrelli alle forze politiche, che criticano l'attività di promuovimento dell'azione penale da parte delle Procure della Repubblica ne è esempio più che evidente.

I magistrati come tali, non hanno alcuna legittimazione a intervenire sul comportamento delle parti politiche, perché non sono titolari di uno specifico mandato democraticamente conferito. Sono, da tale punto di vista, irresponsabili. Gli uomini politici hanno tutto il diritto di denunciare le eventuali disfunzioni della giustizia (anche quelle putative), perché hanno ricevuto il mandato dai cittadini di esercitare un controllo su tutte le attività della pubblica amministrazione, compresa quella giurisdizionale, e di intervenire per farle esercitare correttamente. Se non interpretassero esattamente la volontà dei cittadini che li hanno eletti o agissero per fini personali, potrebbero pagare il loro errore o la loro infedeltà al mandato con la privazione del mandato.

La rappresentanza è strettamente legata alla responsabilità.

*Saint-Germain-en-Laye, 17 Gennaio 2001
Claude Debussy*

METTETE A NORMA DI LEGGE LA SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO.



L'EURO è la sfida imprenditoriale del futuro, IL LEASING è al vostro fianco:

- dal 1999 con contratti convertibili in Euro
- dal 2002 con finanziamenti erogati direttamente in Euro



CON IL LEASING® CONVIENE!

IL LEASING®, grazie alla sua indipendenza è in grado di intervenire liberamente nel mercato con mezzi finanziari propri, assicurando la formulazione di convenienti piani personalizzati di leasing su qualsiasi bene mobile o immobile per le attività artigianali e per tutte le piccole e medie imprese. Questo vale anche per il superamento di tutte quelle barriere impiantistiche o strutturali che si pongono fra l'Azienda e le normative insite nel Decreto Legislativo 626/94 sulla sicurezza nei posti di lavoro e nella "direttiva macchine".

- AUTOVEICOLI ■
- ATTREZZATURE ■
- IMMOBILI ■
- MACCHINARI ■
- ARREDAMENTI ■

La serietà contrattuale, la consulenza riservata sulle tematiche di bilancio, su quelle finanziarie e il finanziamento sempre veloce ed immediato de IL LEASING® sono affiancati in questo caso da una completa assistenza tecnica. IL LEASING® possiede infatti una considerevole esperienza nella risoluzione di ogni problematica inerente la sicurezza sul lavoro. Una piena attuazione delle convenzioni con gli Enti di sviluppo regionali e provinciali dà infine ancora un vantaggio in più per chi sceglie IL LEASING®.

Informazioni presso la nostra Sede - Informaleasing 035 236363
Convenzione con  di Bergamo e Provincia - Unione Artigiani

 **IL LEASING®**
PER L'INVESTIMENTO IMMEDIATO
CHE SI AUTOFINANZIA

IL LEASING S.p.A. - Via Maglio del Rame, 25 - 24124 Bergamo - Tel. 035 223088 (r.a.) - Fax 035 220100
<http://www.paginegialle.it/illeasing> - e.mail: illeasing@alinet.it

UNA SENTENZA CHE HA FATTO... SCALPORE

Recentemente il nostro direttore, è stato ospitato, unitamente alla propria cliente, alla nota trasmissione televisiva "Porta a Porta", condotta da Bruno Vespa, nella puntata trasmessa il giorno 11 gennaio.

Ragione di questo interesse della televisione al caso bergamasco è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 15055/00), che si è pronunciata ancora una volta sulla convivenza more uxorio e sull'obbligo dell'ex coniuge divorziato di continuare nel mantenimento dell'ex moglie anche se convivente con un altro uomo.

Il caso trattava di una causa di divorzio tra due coniugi durata 10 anni, la separazione dei quali era intervenuta ben 17 anni prima.

In primo grado il Tribunale di Bergamo, pronunciandosi favorevolmente in merito al divorzio, aveva rigettato le istanze pecuniarie della moglie, in quanto riteneva godesse di un reddito (Lire 1.500.000 mensili) sufficiente a garantirle il mantenimento del tenore di vita precedente.

L'avvocato Lucio Piombi, per conto della propria cliente, proponeva appello avanti la competente Corte di Brescia, chiedendo la riforma della sentenza di 1° grado relativamente alla mancata corresponsione del mensile a favore della ex moglie.

La Corte d'Appello accoglieva il ricorso dell'avvocato Piombi condannando l'ex marito a corrispondere Lire 200.000 mensili dall'anno di inizio della causa; infatti riconosceva che la convivenza instaurata dalla ex moglie dopo la separazione dal marito, non aveva di per sé in alcun modo migliorato le sue condizioni economiche e che la successiva scelta di continuare a lavorare part-time e non a tempo pieno, con relativa notevole diminuzione di reddito, non era dovuta ad un "capriccio" della signora, ma alla necessità di curare i due figli nati dalla suddetta convivenza.

Infine la Corte d'Appello riconosceva altresì che la baby-sitter per i bambini non era indice di grandi possibilità economiche, bensì di un'esigenza dovuta all'impossibilità di far curare i figli da altre persone.

Il punto fondamentale della sentenza, confermata dalla Corte di Cassazione, consiste nel "valore economico" della convivenza dell'ex coniuge.

L'ex marito, per provare che l'ex moglie godeva di un aiuto

economico del convivente, avrebbe avuto l'onere di provare l'esistenza di un contributo di questi verso la signora, al punto di assicurare alla stessa il mantenimento del precedente tenore di vita.

La costante giurisprudenza, ritiene che debba venire provata l'esistenza di una "obbligazione naturale" del convivente verso, in questo caso, la signora, le cui caratteristiche siano quelle della continuità e della regolarità.

In realtà, quanto sopra, che oggi sembra pacifico, non è altro che il frutto di una lunghissima evoluzione giurisprudenziale,

che, partendo dall'epoca dell'introduzione del divorzio in Italia, ha progressivamente eroso le "diffidenze" nei confronti della famiglia di fatto.

L'orientamento favorevole a tener conto della convivenza more uxorio nella determinazione dell'assegno divorzile si è affermato non senza oscillazioni e contrasti (in senso contrario Cass. n. 772/76).

MAGISTRATURA



e **POLITICA** (da "Notiziario Forense" n.82

La maggior critica al mantenimento dell'assegno divorzile anche in costanza di convivenza more uxorio si trova nel palese contrasto del principio con l'art. 29 della Costituzione, e con la facile elusione della norma che fa cessare l'assegno divorzile con il passaggio del ex coniuge a nuove nozze.

L'importanza di considerare la convivenza come famiglia e come fonte di oneri reciproci dei partecipanti, discende dalla "società naturale" che la Costituzione riconosce nella famiglia fondata sul matrimonio.

Infatti, se la convivenza non potesse mai influenzare l'ammontare dell'assegno divorzile, si avrebbe un'istigazione al "concubinato", cioè una negazione della forma di famiglia costituzionalmente riconosciuta causata dalla ostinazione di non riconoscere la famiglia di fatto.

Queste argomentazioni evidenziano il "doppio taglio" della famiglia di fatto: non riconoscerne il valore economico e le obbligazioni da essa nascenti, con il risultato di mantenere i doveri dell'ex coniuge, significa stimolarne la permanenza, a discapito della famiglia fondata sul matrimonio, che ancora oggi è l'unica a godere di una tutela normativa.

Chi soccombe davanti al Giudice di Pace?

(da "Notiziario Forense n° 82 - Dicembre 2000)

A distanza di quasi un anno dalle mie precedenti riflessioni (positive) sul Giudice di Pace (v. Not.For. n. 80 del dicembre 99) ritengo che sia nell'interesse della intera categoria aggiornare l'argomento traendo spunto dall'esperienza maturata nel frattempo.

Premetto, quale mio dogma, che l'istituto del Giudice di Pace è una benedizione degli dei poiché oggi i clienti possono ottener Giustizia in un periodo variabile fra i quattro mesi e l'anno; se penso che ho ancora in corso cause decennali nelle quali i giudici togati hanno fatto di tutto (si fa per dire) fuorché la sentenza (che hanno lasciato in eredità ai GOA) è tutto dire.

Ho volutamente sottolineato le parole ottener Giustizia poiché questo è l'argomento che forma oggetto di queste mie note di aggiornamento.

Chi ricorda il mio precedente scritto, ricorda anche che in esso io facevo menzione dei dubbi che attraversavano la categoria sul feeling Ania Giudici di Pace; a proposito del quale dubbio, peraltro, io muovevo rimprovero alla categoria di mia appartenenza di non essere ricorsa ad un doveroso raccordo di comunicazione coi Giudici di Pace, e di avere, invece, innescato sterili polemiche nelle quali ciascuno, dall'una e dall'altra parte, aveva dato scarso segno di eccelse qualità.

A proposito del quale feeling, tuttavia, ho dovuto a mie spese raccogliere recenti motivi di dubbio, in due sentenze che cito, dovute ambedue al medesimo Giudice di Pace.

Nei due casi avevo quale avversario due differenti compagnie di assicurazioni, e queste sono le perle di saggezza cui faccio espresso richiamo.

Sentenza 1156/2000

Se in corso di causa parte convenuta paga all'attore quanto formante oggetto della causa stessa, "stante tale comportamento di parte convenuta si ritiene equo compensare integralmente le spese del giudizio".

Sentenza 1750/2000

Se l'oggetto della causa è di valore inferiore ai due milioni, la condanna dei convenuti al pagamento della richiesta dell'attore non comporta la loro soccombenza nelle spese perché sussistono "per il valore alquanto modesto motivi di equità per compensare le spese integralmente fra le parti".

Se ne trae, come diretto corollario, che chiunque debba ricevere ristoro da un'assicurazione (di quelle, tanto per dire, la cui specchiata onestà è stata sanzionata con una multa di 700 miliardi dall'antitrust), sapendo ab initio che dovrà pagare di tasca il proprio legale, avrà quattro scelte:

- 1) rinunciare alla pretesa e consentire che il "principio di equità" di cui è paladina una certa giustizia arricchisca ulteriormente le compagnie di assicurazione
- 2) prendere un amico, un sacco, un bastone ed un ombrello e andare di persona dal liquidatore della compagnia (il sacco per metterglielo in capo, il bastone per ammorbidirlo, l'amico per il duplice fine di tenerlo fermo e poi testimoniare che era stato lui ad aggredirti, l'ombrello, infine, perché se piove non vi bagnate)
- 3) andare comunque in causa e, se di valore inferiore ai due milioni, chieder prima al proprio legale se gli saranno sufficienti per il suo intervento (altrimenti conviene la prima soluzione). Se superiore ai due milioni, confidare nell'eventuale appello (salvo quanto dirò più oltre su questo punto).

4) per chi professa fede, rivolgersi con la preghiera o altro rituale di sottomissione al proprio nume e confidare in esso; per i laici, ricorrere a esorcismi tattili.

Mi pare, a questo punto del discorso, di poter introdurre altri argomenti.

Come ben sapete il Tribunale di Firenze ha "concertato" le tabelle aggiornate per il risarcimento del danno biologico e di quello morale.

Il ché significa che oggi i giudici dispongono di un valido punto di riferimento per quantificare, in sentenza, il risarcimento dovuto.

Però c'è un ma; alcuni "cultori del diritto" ritengono che tale quantificazione possa trovare ingresso solo per sinistri di data successiva alla redazione delle tabelle; con grande soddisfazione delle compagnie, evidentemente, ma con evidente violazione delle più elementari norme del diritto.

Farei offesa, peraltro, se insistessi in questo punti, ma sarei ben lieto di approfondirlo se i miei ipotetici contraddittori mi offrissero uno straccio di argomentazione. Purché essa sia degna di apprezzamento giuridico e mi consenta di replicare senza dover scendere sul terreno della fantascienza giuridica cui appartengono talune decisioni che, più che sul diritto e/o l'equità (che viene troppo spesso invocata a sostegno dell'arbitrio, nel mentre dovrebbe essere l'ancella del diritto), si fondano su una emotività disancorata dall'uno e dall'altra ed attingono, a mio avviso, alle sabbie mobili del paragiuridico.

Altro argomento di calore rosso. Stavo per "spedire a sentenza" una causa quando la Giudice di Pace mi ha dissuaso dal redigere la notula col dirmi: "Le vostre spese legali sono troppo alte; ci pensiamo noi a decidere il loro importo".

LA CASSA PREVIDENZIALE FORENSE E L'AUMENTO DELLE PENSIONI

Pur non abituato ad interessarmi di temi previdenziali, vi derogo, quando sono necessitato perché vengano coinvolti interessi categoriali dell'avvocatura, a cui appartengo.

(mi interessai di questi problemi negli anni 1967/71 sindacalmente, con la F.E.S.A.P.I. - Federazione Sindacati Avvocati e Procuratori Italiani).

La nostra Cassa fu ricostituita, appena la cessazione della II^a guerra mondiale, con la legge 8/1/1952 n. 6 a cui seguirono le integrazioni per testi legislativi: 20/9/1980 n. 576, 175/1983, 141/1992.

Tali normative contemplano la regola della verifica periodica circa la potenzialità economico-finanziaria della Cassa, in relazione agli scopi istituzionali, aperti al costante adeguamento migliorativo della prestazione pensionistica.

Il punto focale di questo, consiste e si accentua, in un trattamento di quiescenza che si vuole attenzionato ad alcuni parametri: Carovita e tutela garanzia della previdenzialità da esplicarsi al ritmo fisiologico dell'età dei beneficiari, specialmente se ultrasessantacinquenni, ottantenni ed oltre, per di più per la ragione che tutti detti colleghi furono esposti e sottoposti ai severi sacrifici del periodo ricostitutivo della Cassa.

Tutto ciò ora, non più esiste:

L'avvenire del gestire e vivere la Cassa, nella sua efficienza e funzionalità, oggi non è più compromesso dal bisogno e da altri sacrifici per l'incerto futuro.

La mia convinzione è che i 6.000 miliardi circa, che appaiono rappresentare la dotazione della Cassa, non possono essere ostacolo al realizzo migliorativo dell'aumento della pensione.

Alcuni colleghi vorrebbero contrastare, adducendo che non sarebbe giusto intendere la previdenzialità contro il principio secondo cui: "A quanto versato in contributi deve corrispondere il quanto erogato in pensione".

Questo è improprio ed inconferente alla nostra previdenza che

opera sull'osservanza del dettame costituzionale della "Solidarietà". Questa si coniuga con gli artt. 2 - 96 - 38, della stessa, in un'ineludibile rappresentazione giuridica, "naturaliter" obbligata verso l'uomo che lavora la sua valorizzazione etico-economica che lo Stato e la stessa società civile debbono onorare, esaltare, salvaguardare.

Va chiesto quindi, a piena "voce":

1) la rivisitazione del trattamento minimo pensionistico per il suo congruo aumento

2) l'applicazione della sent. 297/99 della Corte di Cassazione a sezioni unite, perché si elimini il "Discrimine" attivato a sfavore dei colleghi più anziani entrambi in pensione con decorrenza anteriore al 1991.

Auspicio e mi auguro che la Cassa si convinca del giusto che va difeso e smosso a favore degli avvocati pensionati per la dignità che non deve essere mortificata. Il Sindacalismo forense si faccia paladino nell'ambito dell'interesse categoriale e dalla legittima corrispondente tutela.

Mario Giannetta

P.S. Ho notizie dai nostri delegati alla Cassa, avv. Dolci e Mascali telefonicamente da Roma che la Cassa attraverso i suoi Organi di competenza, ha deliberato la estensione applicativa della sentenza 297/99, della Corte di Cassazione a sezioni unite, ai colleghi andati in pensione con decorrenza "ante" 1991.

Pertanto mi rallegro della notizia.

Ciò non annulla la richiesta del congruo aumento del trattamento minimo pensionistico come specifico riferimento agli ultra settantacinquenni ed ottantenni in parametro con il decoro e la dignità, loro dovuta, quali operatori del diritto forense.

Orbene, come tutti sanno le spese di parte devono essere esposte nel loro dettaglio, con preciso riferimento allo scaglione di valore ed alla corrispondente voce del tariffario; la Cassazione ha più volte detto che esse devono essere singolarmente sindacate dal Giudice che intenda ridurre l'importo, rendendo altrimenti impugnabile una sentenza che non si attenesse a detto criterio.

La notula, inoltre, rappresenta la elencazione di ciò che noi asseriamo di aver fatto e di ciò che, per legge, noi riteniamo ci sia dovuto.

Principio, questo, di educazione civica, ancor prima che di diritto.

Al quale, peraltro, deve corrispon-

dere una particolare sensibilità da parte del Magistrato, in sintonia con esso principio.

Tutto va bene quando il Giudice è persona all'altezza del suo compito; le cose si complicano, invece, quando egli prescinde dai necessari punti di riferimento cui ispirarsi e attinge, invece, alla palude del suo metagiuridico (ove albergano i mostri dei quali poi noi dobbiamo soffrire il morso). Concludendo, ribadisco come positiva l'esperienza del Giudice di Pace; invito chi di dovere, peraltro Dirigente dell'Ufficio? Presidente del Tribunale?, ad intervenire secondo suo dovere e/o disponibilità per rendere sempre migliore un

servizio che, lo ripeto, dev'essere d'ispirazione e guida a tutti coloro che ritengono che il cittadino ne abbia diritto. Un'ultima osservazione: se l'appello cui più sopra ho fatto richiamo (quale terza soluzione possibile) va in mano a giudici togati i quali "sostengono" ad oltranza del giusto la decisione del Giudice di Pace, col terrore di esser grati di troppo lavoro... bagatellare, in tal caso l'avrete preso in tasca due volte; la prima in nome di un'equità che maschera l'arbitrio; la seconda in nome di un diritto che maschera l'opportunisto.

Aldo Saba

PANCROMATIC

macchine e accessori per ufficio

Agenzia *Gestetner* per Bergamo e provincia



**Una macchina digitale:
10... 20... o 100 funzioni?**

**Assistenza tecnica qualificata
per ogni modello**

**LASCIATE
CHE LA
TECNOLOGIA
LAVORI PER VOI**

FOTOCOPIATRICI

TELEFAX

RILEGATORI

FOTOSTAMPATORI

STAMPANTI

LASER B/N e COLORE

MACCHINE

MULTIFUNZIONALI

DIGITALI

B/N e COLORE

MOBILI UFFICIO

**BERGAMO - Via Suardi, 6 - Tel. 035 230750 - Fax 035 249851
e.mail: pancromatic@uninetcom.it**

Super Partes

a cura di Paolo Corallo

❖ Beni relativi all'Impresa ❖

"Sono, in generale, relativi all'impresa i beni strumentali ovvero quelli appartenenti all'imprenditore indicati nell'inventario. Il che significa che i beni in concreto utilizzati nell'attività imprenditoriale possono essere considerati relativi all'impresa anche se non iscritti nell'inventario. Quanto ai beni immobili, l'art. 77 vigente all'epoca stabiliva una presunzione assoluta di estraneità all'impresa per i soli beni di cui al secondo periodo del secondo comma dell'art. 40, ovvero quelli naturalmente strumentali perché non suscettibili di altra destinazione. Per i beni indicati nel primo periodo del secondo comma dell'art. 40, i beni strumentali cosiddetti per destinazione, tra i quali il terreno di cui si discute, destinabili anche ad usi diversi (ad esempio agricoli), la presunzione assoluta di estraneità all'impresa, se non inventariati, non valeva. Solo successivamente, con la modifica introdotta dalla legge n. 413/91 con effetto dal 1.01.1992, che ha eliminato la limitazione del richiamo al solo secondo periodo del secondo comma dell'art. 40, la predetta presunzione di estraneità all'impresa è stata estesa a tutti i beni immobili non inventariati." (Combinato disposto degli articoli 77 TUIR - dopo la modifica introdotta dall'art. 2 comma 1 lett. e) DL 90/90, convertito con modifiche con legge 165/90, con effetto a partire dal periodo d'imposta successivo al 31.12.1987, ma prima dell'ulteriore modifica apportata, con effetto dal 1.01.1992, dall'art. 58 comma 1 legge 413/91 - e 40 2° comma TUIR - anch'esso novellato dal DL 90/90)

Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo - Sezione n. 9. Sentenza del 20 ottobre 2000. Presidente estensore Dott. Massimo Gaballo.

❖ Tentato omicidio ❖

"Il coefficiente psicologico richiesto dall'art. 56 Cp consiste nella coscienza e volontà di compiere atti univocamente diretti a cagionare la morte di una persona. Tale elemento risulta integrato non soltanto allorché l'agente ha agito con l'intenzione di uccidere (dolo intenzionale) ma anche quando egli si è rappresentato l'evento morte come conseguenza altamente probabile della condotta, che, ciononostante, ha posto in essere (dolo diretto).

Secondo il Supremo Collegio, agli effetti del tentativo di omicidio l'atteggiamento psichico dell'agente che, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle, integra il dolo eventuale; quando, invece, l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale (cfr. Cass. Sez. Un., 12.04.1996, n. 357, Mele)."

Tribunale di Bergamo - Sezione penale del dibattimento. Sentenza del 4 ottobre 2000. Presidente estensore dott. Vittorio Masia.

❖ Incendio ❖

"E' da ritenersi sussistente, sotto il profilo oggettivo, il delitto previsto e punito dall'art. 424 1° comma cp nel caso in cui il cagionato incendio, pur essendo caratterizzato dalla limitata diffusione delle fiamme e conseguente rapido spegnimento delle medesime con

poche secchiate d'acqua, ha indubbiamente generato il concreto pericolo che l'evento si verificasse, pericolo da collegarsi all'eventuale ubicazione nelle immediate vicinanze delle fiamme, di bombole di gas, scaldabagno, od altri macchinari ed attrezzature infiammabili, normalmente presenti nelle moderne case di abitazione"

Tribunale di Bergamo - Sezione penale del dibattimento. Sentenza del 20 Luglio 2000. Giudice estensore dott. Donatella Nava.

❖ Falso Ideologico ❖

"Non integra il delitto previsto e punito dall'art. 479 cp (in relazione all'art. 476 1° comma cp) la condotta del pubblico ufficiale che, con propria relazione di servizio, non attesti lo stato delle cose ma si limiti ad esprimere un giudizio la cui eventuale inesattezza in fatto non è rilevante, mancando la prova del dolo anche per la provata carenza di movente.

Va, infatti, precisato che nella relazione di servizio è necessario distinguere le parti concernenti la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, con le attestazioni relative all'attività svolta, che hanno valore di atto pubblico perché destinate a far prova nei rapporti giuridici, da quelle parti che implicano semplicemente giudizi e valutazioni che, come tali, non possono essere oggetto di documentazione fidefacente (cfr. Cass. Sez. IV, 4.01.1999 n. 7468; Cass. Sez. V, 14.05.1999 n. 7655)".

Tribunale di Bergamo - Sezione Penale del dibattimento. Sentenza del 22 Giugno 2000. Presidente estensore dott. Massimo Gaballo.

❖ Causa di opposizione alla Stima dell'indennità espropriativa. Competenza ❖

"La giurisprudenza della Suprema Corte ha mostrato una fondamentale evoluzione nel corso degli anni. Fino alla prima metà degli anni 80, la Corte di legittimità era ferma nel sostenere che la competenza della Corte D'Appello a decidere le cause di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa, stabilita dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 fosse sussistente soltanto nel caso in cui tale indennità fosse stata concretamente determinata secondo il procedimento regolato da quella stessa legge, escludendola, per converso - a prescindere dall'astratta assoggettabilità del rapporto alla disciplina dettata dalla predetta legge n. 865/1971 - ove l'indennità fosse stata sostanzialmente liquidata con la procedura della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (cfr. Cass. Sez. I 26 febbraio 1975 n. 763 ; Cass. Sez. I 12 luglio 1984 n. 4104). Senonché, con la sentenza n. 445 del 26 gennaio 1989, per la prima volta viene enunciato il principio che la domanda rientra nella competenza in unico grado della Corte D'Appello tutte le volte che il modello procedimentale seguito in sede amministrativa per la stima sia stato quello previsto dalle leggi 22 ottobre 1971 n. 865 e 28 gennaio 1977 n. 10, e senza che rilevi, in contrario, la necessità di dover applicare criteri indennitari posti da altre leggi. Il suddetto orientamento, condiviso da una coeva pronuncia delle Sezioni Unite (n. 4571 del 3 novembre 1989), è stato più di recente ribadito dai Supremi Giudici (Cass. Sez. Un. 13 luglio 1993 n. 7703)."

Tribunale di Bergamo. Sezione 1ª Civile. Sentenza del 30 gennaio 1997. Giudice estensore dott. Mauro Mocchi



EDINORD

INIZIATIVE EDITORIALI E COMUNICAZIONE

i nostri periodici:

La Voce
di Bergamo
settimanale di attualità

CITTA'
in tasca
Settimanale di annunci economici

AMICI
di Papa Giovanni

BERGAMO AFFARI
QUINDICINALE DI ANNUNCI ECONOMICI

COLORI
Lombardi
Notiziario della Plur Lombardia Unione Regionale delle Pro Loco Lombarde

DR
DIRITTOeROVESCIO

Città dei Mille
La rivista per vivere e scoprire Bergamo

Stadio nerazzurro

concessionaria per Bergamo:

SMART
OPPORTUNITÀ TUTTE DA VIVERE

Secondamano



Direfarestampare

I NEGOZI DI COMUNICAZIONE, GRAFICA E STAMPA

EDINORD Formazione

CORSI DI INFORMATICA



SERVIZI PER L'AZIENDA PUBBLICA E PRIVATA

bergamo  **.it**

◆ **Volley on line**

Il giornale in internet della pallavolo bergamasca

◆ **Stadio nerazzurro on line**

L'Atalanta in internet

Via Madonna della Neve, 24
BERGAMO

Tel. 035 359 1011

Fax. 035 271 021

Internet: www.edinord.net
e-mail: edinord@edinord.net